COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXVII.

SEDUTA DI SABATO 31 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BADALONI MARIA ed altri: Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi. (656) 286

PRESIDENTE 286, 287, 288
LOZZA 286, 287, 288
BADALONI MARIA 286, 288
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 288
RESTA 288

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (601) 288

PRESIDENTE 288, 289, 291, 292, 293, 296, 297
D'AMBROSIO, *Relatore* 288, 291, 292, 293, 296, 297
LOZZA 289, 290, 291, 292, 296
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 289, 291, 292, 293
MALAGUGINI 290, 291
RESTA 291, 292, 293
ROMANATO 292
PITZALIS 292, 293, 296
MARZANO 292, 296
DIECIDUE 293
MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione* 296, 297
GAUDIOSO 297

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

TOGNI e ANGELINI ARMANDO: Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario. (207) 298

PRESIDENTE 298, 299, 300
RESTA, *Relatore* 298, 300
MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione* 298, 299, 300
MALAGUGINI 298
PINO 300

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (903) 300

PRESIDENTE 300, 302
LOZZA 301
DIECIDUE, *Relatore* 301
MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione* 302

Votazione segreta:

PRESIDENTE 302

La seduta comincia alle 9.

DE LAURO MATERA ANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi. (656).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri. Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi.

Nella scorsa seduta avevamo iniziato l'esame dell'articolo 7, apportandovi alcune modifiche. Rimane da discutere l'emendamento presentato dagli onorevoli De Lauro Matera Anna e Lozza, inteso ad aggiungere il seguente comma.

« Non è possibile concorrere a tali aliquote, in fase di prima applicazione della legge in più di una provincia, né è possibile concorrere ad entrambe le aliquote ».

Prego l'onorevole Lozza di illustrarlo.

LOZZA. In noi è sorto il dubbio se gli idonei, i quali abbiano i requisiti per partecipare al secondo concorso riservato, possano partecipare ad entrambi i concorsi. Ora, se questo fosse possibile, succederebbe che i posti del secondo concorso, evidentemente, sarebbero occupati quasi tutti da insegnanti idonei. Quindi, noi, in base alla legge, riteremmo di aver dato il 60 per cento dei posti agli idonei, e il 40 per cento alle altre categorie. In realtà, invece, troveremmo che i posti sono stati occupati per l'80 o il 90 per cento dagli idonei, e per il restante 20 o 10 per cento dalle altre categorie.

È questa la preoccupazione che ci ha indotti a presentare l'emendamento, secondo il quale chi partecipa al primo concorso, non può partecipare anche all'altro, il che, lo comprendiamo, costituisce una norma ristrettiva. Ma consideriamo quello che accadrà se non si dice esplicitamente questo. Vengono banditi i concorsi e tutti gli insegnanti idonei si presentano al primo concorso, che offre loro maggiori probabilità, gli stessi, temendo di rimanere in coda, si presentano anche al secondo perché in questo modo avranno ulteriori probabilità di riuscita. Ne conseguirebbe anche un lavoro lunghissimo per l'espletamento dei concorsi, vi sarebbe una grande massa continuamente in movimento, e il risultato verrebbe ad essere diverso rispetto a quello che si poteva prevedere. Io non discuto se questo sia un bene o un male, perché la sistemazione di tutti gli idonei potrebbe anche essere un bene. Osservo solo che in questo modo si determinerebbe una situazione diversa da quella che si prevede con questo articolo 7.

Accettando l'emendamento, invece, è evidente che le prospettive saranno rispettate. C'è un lato negativo: si potrà osservare che il 40 per cento andrà sì alle categorie *a*), *b*), *c*) e *d*), però questi maestri non sono idonei, mentre vi saranno molti idonei i quali non verranno sistemati.

Questa preoccupazione, la sentiamo anche noi, ed abbiamo presentato l'emendamento proprio per discutere questo punto e per intenderci. Può anche darsi che non insistiamo sulla seconda parte dell'emendamento.

Mantengo, però, la prima parte dell'emendamento, la quale vuole eliminare una preoccupazione più grave. In quanti provveditorati possiamo permettere che si dia il concorso? In una sola provincia o in più? Oppure sarà possibile dare in più provincie il primo concorso, e invece in una sola il secondo concorso? Certo non è possibile presentarsi a quest'ultimo in più provincie, in quanto c'è l'esame, per quanto non sia scritto. Se vi fosse stata la prova scritta, non si sarebbe discusso, perché questa si deve svolgere nello stesso giorno nelle varie provincie.

Questo è l'unico momento in cui penso che sarebbe forse opportuno fare un concorso nazionale. Vi sarebbe l'inconveniente di far venire a Roma tutti i candidati, ma si eliminerebbe la possibilità che qualcuno si presenti al concorso in più provincie.

Quindi, siamo anche disposti, ripeto, a rinunziare a quella parte dell'emendamento che si riferisce alla possibilità di concorrere ad entrambe le aliquote, ma riteniamo che si debba precisare che si può concorrere solo in una provincia, per ragioni di regolarità, di sveltezza, per necessità stessa della massa di candidati, che sarà numerosa specialmente per il secondo concorso.

BADALONI MARIA. Ritengo superflua la precisazione relativa alla possibilità di presentarsi al concorso in una sola provincia, in quanto i maestri possono dare il concorso appunto in una sola provincia, laddove hanno la residenza. Questa è la norma vigente.

PRESIDENTE. Possono dare il concorso in una sola provincia, è vero, ma anche fuori della residenza.

BADALONI MARIA. Comunque, attualmente il concorso si può dare in una sola provincia, e io intendo che questa limitazione re-

sti. Quindi su questo punto sono d'accordo con l'onorevole Lozza.

Quanto all'altra parte dell'emendamento, non ritengo sia possibile proibire la partecipazione ad entrambi i concorsi. Una volta che essi sono stati banditi, chi ha i requisiti si presenta. Se ci fossero due concorsi per titoli, la cosa sarebbe diversa; ma siccome uno è per titoli, e l'altro per titoli ed esami, chi sostiene gli esami con esito positivo entra in graduatoria. Così è stato fatto anche per gli altri concorsi speciali, e così dovrebbe continuare ad essere, secondo me. Altrimenti si limiterebbe un diritto che queste persone hanno: se hanno i requisiti, possono partecipare anche all'altro concorso, tanto più che devono superare un esame.

LOZZA. Non insisto nella seconda parte dell'emendamento. Insisto, però, sull'altra.

PRESIDENTE. Dunque, l'emendamento resta così redatto:

« Non è possibile concorrere a tali aliquote, in fase di prima applicazione della legge, in più di una provincia ».

Dato che si tratta di un concorso speciale, è bene ribadire questa norma.

Piuttosto io eliminerei le parole « in fase di prima applicazione della legge », perchè il comma diventa l'ultimo dell'articolo 7, il quale all'inizio precisa: « Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario... ». Sarebbe, quindi, una ripetizione.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, nel testo ora letto.

(*È approvato*).

L'articolo 7 risulta così modificato:

« Nella prima attuazione del ruolo soprannumerario previsto negli articoli precedenti, il contingente dei posti costituenti il ruolo stesso in ogni provincia, sarà conferito:

1°) per il 60 per cento mediante concorso speciale per titoli, riservato ai maestri che in un concorso magistrale per titoli ed esami indetto dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana abbiano conseguito l'idoneità, riportando una votazione complessiva non inferiore a 105 su 175;

2°) per il 40 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esame riservato:

a) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e successive estensioni, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai combattenti, reduci e assimilati, svoltisi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

b) ai maestri che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, non abbiano potuto partecipare ai concorsi magistrali riservati ai perseguitati politici e razziali, svoltisi ai sensi del succitato decreto.

c) ai maestri che abbiano superato le prove d'esame in precedenti concorsi indetti dai Provveditorati agli studi o dall'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana, e abbiano almeno due anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono »;

d) ai maestri che abbiano quattro anni di servizio fuori ruolo compiuto nelle scuole elementari statali entro l'ultimo decennio con qualifica non inferiore a « buono ».

Non è possibile concorrere a tali aliquote in più di una provincia. »

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8.

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo.

Nel concorso riservato di cui alla lettera *a*) la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti da essa assegnati per i titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove d'esame del concorso magistrale in cui ha conseguito l'idoneità.

Nel concorso riservato di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, 1° e 2° comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazione, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sarà applicabile inoltre l'articolo 11 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esame di cui alla lettera *b*) non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in au-

mento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui alla lettera *a*) e viceversa ».

In tutto l'articolo occorre correggere i riferimenti all'articolo precedente, in conseguenza delle modifiche formali introdotte all'articolo 7.

Vi è poi un emendamento aggiuntivo del seguente comma presentato dagli onorevoli De Lauro Matera Anna e Lozza:

« Nel caso in cui il contingente di posti di ruolo soprannumerario non risulti interamente coperto dai concorsi riservati, i posti che rimanessero vacanti saranno immediatamente messi a concorso a norma dell'articolo 2 ».

BADALONI MARIA. Possiamo accettare l'emendamento. Ma non rimarranno davvero posti scoperti dopo il concorso ?

PRESIDENTE. Può essere che in una provincia ne rimangano.

LOZZA. L'emendamento, del resto, non disturba nessuno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non ho difficoltà ad accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'articolo 8 risulta così modificato:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui ai numeri 1°) e 2°) del precedente articolo.

Nel concorso riservato di cui al numero 1°) la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti da essa assegnati per i titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove d'esame del concorso magistrale in cui ha conseguito l'idoneità.

Nel concorso riservato di cui al numero 2°) dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, 1° e 2° comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazione, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sarà applicabile inoltre l'articolo 11 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esame di cui al numero 1°) non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui al numero 2°) e viceversa.

Nel caso in cui il contingente dei posti di ruolo soprannumerario non risulti interamente coperto dai concorsi riservati, i posti che rimanessero vacanti saranno immediatamente messi a concorso, a norma del precedente articolo 2. »

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

RESTA. Non vedo la ragione di questo articolo 9. È inutile derogare alla norma costituzionale, quando non ci sono motivi di urgenza. Propongo, pertanto, la soppressione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(*Non è approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

Iniziammo la discussione di questo disegno di legge nella seduta del 31 marzo 1954 e la sospendemmo per sentire il parere della Commissione finanze e tesoro su alcuni emendamenti presentati dal relatore D'Ambrosio e da altri. Ci è pervenuta ora la risposta della Commissione finanze e tesoro, la quale ha espresso parere favorevole ad una parte degli emendamenti del relatore. Prego il relatore di riferire più ampiamente.

D'AMBROSIO, *Relatore*. In sostanza, noi chiedevamo due modifiche, una relativa alla concessione ai segretari del grado IX; e su questa la Commissione finanze e tesoro è d'accordo, e l'altra riguardante l'assegnazione di un segretario ad ogni scuola media, ma

su questo punto quella Commissione è stata di contrario avviso. Io devo protestare energicamente per questo fatto, perché è veramente una stortura che non ci sia un segretario per ogni scuola media. Anzi, c'è di più. Se, per esempio, un liceo con meno di 250 alunni ha attualmente un segretario, questi dovrà andar via per lasciare il posto a un applicato di segreteria. In questo momento non possiamo opporci, perché la legge deve andare avanti; ma mi propongo di presentare alla riapertura della Camera un progetto di legge di iniziativa parlamentare, perché in ogni scuola media ci sia un segretario.

Agli emendamenti approvati dalla Commissione finanze e tesoro, ne aggiungiamo due, che non hanno ripercussioni finanziarie. Il primo riguarda il passaggio al grado IX di 140 segretari, senza esame; si tratta di persone che sono ormai prossime a ritirarsi. C'è da considerare che se questa legge fosse stata approvata cinque anni fa quando i segretari la chiedevano, costoro avrebbero fruito del decreto legge 1° dicembre 1949, n. 868, il quale sospendeva gli esami, e si troverebbero già nel grado IX.

All'articolo 2, poi, oltre l'aumento, approvato dalla Commissione finanze e tesoro, a 450 posti del concorso ad applicato di segreteria, proponiamo di riservare 150 posti dei 230 del concorso per segretari a coloro che sostennero tempo fa un concorso per titoli e furono dichiarati idonei.

Man mano che si discuteranno gli articoli e gli emendamenti, mi riservo di dare ulteriori chiarimenti, se saranno necessari.

LOZZA. Concordo con il relatore. Al punto in cui siamo, non c'è che da approvare gli emendamenti sui quali la IV Commissione si è dichiarata d'accordo. La categoria ottiene ben poco, dopo un lungo travaglio, di ciò che aveva chiesto. Occorrerà veramente provvedere con un progetto di iniziativa parlamentare, oppure incitando il Governo a presentare un disegno di legge, per completare lo stato giuridico ed economico dei segretari, riconoscendo almeno i diritti fondamentali di questa categoria, ed anche l'esigenza assoluta che ogni scuola abbia un segretario.

Siamo anche d'accordo sui nuovi emendamenti presentati dal relatore e che non importano onere finanziario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho niente da aggiungere. Confermo le ragioni di urgenza nei riguardi del disegno di legge, sia pure nella forma limitata in cui esso è stato presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

I sottoindicati articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, sono sostituiti come segue:

Art. 1. — « Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo *B*) e il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo *C*) per gli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale il cui personale di segreteria sia a carico dello Stato.

Ogni Istituto ha un segretario; negli Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio non raggiunga i 250 alunni le funzioni di segretario vengono affidate ad un applicato di segreteria.

Agli Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i 300 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli stessi Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i 650 o i 1.000 alunni sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente un secondo e un terzo applicato di segreteria.

La carriera del personale di segreteria è stabilita dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto ».

Art. 9. — « Agli effetti della assegnazione del personale di segreteria, la popolazione scolastica delle classi di ginnasio va calcolata in aggiunta a quella dei licei cui le suddette classi sono annesse.

Agli stessi effetti la popolazione scolastica delle classi residue di ginnasio isolato va calcolata in aggiunta a quella delle scuole medie derivate dalla trasformazione del corso inferiore dei ginnasi stessi ».

Art. 10. — « I ruoli organici del personale di segreteria comprendono 577 posti di segretario e 1.028 posti di applicato di segreteria.

Detti ruoli organici, per il periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, saranno riveduti, in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e degli alunni di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Art. 12. — « I segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 sono inquadrati nel ruolo di gruppo *B* di cui all'articolo 1, se in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 3 o di altro diploma rilasciato da Istituto di istruzione media di secondo grado, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma stabilito con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai candidati agli esami di idoneità di cui al precedente comma è dovuto il trattamento di missione alle condizioni stabilite dall'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

A coloro che ottengono il passaggio ai sensi dei commi precedenti sono attribuiti nel nuovo ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1948, il grado e la qualifica spettanti in base alla anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, valutata in ragione di due terzi. Tale anzianità è valutata nella stessa misura ai fini dell'ammissione agli esami di cui all'articolo 11.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 che abbiano conseguito o conseguano uno dei titoli di studio indicati nel primo comma entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* avrà effetto dalla data di conseguimento del titolo di studio ».

Art. 13. — « I segretari che non siano in possesso del titolo di studio richiesto o che non abbiano superato l'esame di idoneità di cui al precedente articolo restano nell'attuale ruolo di gruppo *C*, che viene trasformato in ruolo transitorio, con sviluppo di carriera dal grado XII all'XI e con effetto dal 1° gennaio 1948.

Per l'inquadramento nel grado XI del ruolo transitorio di cui al precedente comma è richiesta un'anzianità, compreso l'eventuale periodo di prova, di anni 12 di servizio.

I vincitori del concorso per titoli a 230 posti di segretario, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, e i sottufficiali vincitori del concorso indetto dal Ministero per la difesa-esercito con bando del 20 febbraio 1948 sono inquadrati nel ruolo transitorio di cui al primo comma, a decorrere dal giorno in cui vengono assunti in ruolo. Ai soli effetti giuridici la nomina dei predetti sottufficiali non potrà avere decorrenza posteriore a quella dei vincitori del concorso per titoli a 230 posti.

I vincitori dei predetti concorsi che all'atto dell'assunzione in ruolo sono in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 3 o di altro diploma rilasciato da Istituto di istruzione di secondo grado saranno inquadrati, con effetto dal giorno della nomina, nel ruolo di gruppo *B*, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità che verrà indetto ai sensi dell'articolo 12.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai segretari provenienti dai predetti concorsi che abbiano conseguito o conseguano uno dei titoli sopraindicati entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel gruppo *B* ha effetto dalla data del conseguimento del titolo di studio e l'anzianità acquisita nel ruolo transitorio di gruppo *C* è valutata nella stessa misura e agli stessi fini di cui al comma terzo dell'articolo 12.

In corrispondenza del numero dei presenti nel ruolo transitorio predetto, dopo effettuati gli inquadramenti di cui ai commi precedenti, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nei ruoli del personale di segreteria o di ordine di cui alle annesse tabelle *A* e *B* ».

Ritengo che convenga esaminare, uno per uno, gli articoli del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 1243 riportati nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Gli emendamenti saranno, quindi, riferiti agli articoli del decreto legislativo, il cui testo è già, nel disegno di legge, modificato rispetto a quello originario.

All'articolo 1 c'è un emendamento della Commissione finanze e tesoro, accettato dal relatore: « *Al comma terzo sostituire le parole* ...superi i 650 o i 1000 alunni..., *con le altre*: ...superi i 600 o 1000 alunni »;

MALAGUGINI. Coerentemente all'atteggiamento che abbiamo assunto, io non mi sento di votare questo articolo, in quanto noi siamo tuttora convinti, nonostante il contrario avviso della Commissione finanze e tesoro, che ogni istituto debba avere un segretario, e non un applicato, anche se il numero degli alunni iscritto all'istituto sia inferiore ai 250.

È una questione di principio sulla quale noi non comprendiamo l'ostinazione della Commissione finanze e tesoro, anche perché per dichiarazione esplicita e per dimostrazioni della categoria, che a me sono sembrate evidenti, il carico della spesa era così lieve che si poteva soddisfare questa che è un'esigenza di giustizia.

LOZZA. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Malagugini e con il relatore. An-

che nella precedente discussione eravamo tutti concordi su questo punto. Ma dopo la viva preghiera della categoria di arrivare sollecitamente all'approvazione della legge così com'è, pur riconoscendone le deficienze, io voto a favore. Ma resto dell'avviso che il provvedimento debba essere completato, e che si debba incitare il Governo a presentare un disegno di legge a questo fine, oppure provvedervi con una proposta di iniziativa parlamentare. Al punto in cui siamo, la categoria è evidentemente costretta ad accettare questo provvedimento, ma certo non è soddisfatta, come non lo siamo noi.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Sono d'accordo con gli onorevoli Malagugini e Lozza. Ho già espresso la mia protesta, e il mio proposito di presentare, alla riapertura della Camera, una proposta di legge per sanare questa situazione. Perché, effettivamente, non si può concepire una scuola media senza segretario.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono perfettamente d'accordo sulle osservazioni che sono state fatte. Però, è evidente la condizione in cui ci troviamo.

MALAGUGINI. Mi basta che il Sottosegretario dichiari che è perfettamente d'accordo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ho già dichiarato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, del quale già è stata data lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

All'articolo 9 non ci sono emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 10 la Commissione finanze e tesoro propone il seguente emendamento

Sostituire interamente il secondo comma col seguente:

« Detti ruoli organici saranno riveduti, periodicamente, in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e degli alunni di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro ».

Io sono contrario a questo emendamento: esso è anticostituzionale. I ruoli organici, infatti, sono approvati con legge. Qui abbiamo una legge delegata in forme non costituzionali.

LOZZA. Al Ministero ci è stato detto che questa è la formula adottata per tutti gli organici. Comunque, siamo disposti a rinunciare alla formulazione della Commissione finanze e tesoro, purché la legge vada avanti. Non vorrei che per questa formulazione, che in fondo è innocua agli effetti dell'interesse della categoria, il provvedimento dovesse fermarsi.

PRESIDENTE. L'articolo 76 della Costituzione stabilisce: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

In questa formulazione non c'è l'indicazione né dei criteri direttivi, né del tempo.

RESTA. Forse i criteri direttivi ci sono, in quanto è detto: « in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e degli alunni di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Per il decreto ci vuole una deliberazione del Consiglio dei Ministri, perchè si tratta di una delega di funzioni legislative.

Il testo del disegno di legge è molto migliore di quello emendato, perché contiene il termine dei cinque anni, i criteri direttivi, ed inoltre la deliberazione del Consiglio dei Ministri, perché si tratta di un decreto legislativo vero e proprio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo per il mantenimento del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 10 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

La Commissione finanze e tesoro propone di riportare anche l'articolo 11 del decreto legislativo, modificandone il testo nel seguente modo.

« Le promozioni al grado IX (segretario di 1ª classe) sono conferite mediante esame di merito distinto, o mediante esame di idoneità ai Segretari i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, dodici o quindici anni di servizio effettivo complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di Gruppo *B* della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova.

L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.

Le norme per lo svolgimento degli esami di merito distinto e di idoneità saranno sta-

bilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro ».

D'AMBROSIO, *Relatore*. Siamo d'accordo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 11 nel testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(*È approvato*).

All'articolo 12 la Commissione finanze e tesoro propone di aggiungere al comma terzo, dopo le parole « ...ai soli effetti giuridici dal 1° gennaio 1948 », le altre « ...ed agli effetti economici dal 1° gennaio 1954... ».

C'è anche un emendamento del relatore.

Dopo il comma terzo aggiungere il seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, la promozione al grado IX avverrà in base al solo requisito dell'anzianità, tenuto conto di quella riconosciuta per effetto della presente legge ».

Questo diventerebbe quindi il comma quarto.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della Commissione finanze e tesoro al terzo comma.

(*È approvato*).

Viene ora l'emendamento del relatore D'Ambrosio.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è contrario a questo emendamento. Con l'istituzione del ruolo organico dei segretari del gruppo *B*, il Ministero ha inteso non solo migliorare la carriera del personale di segreteria, ma anche assegnare alle segreterie del personale possibilmente selezionato. Invece, l'applicazione pura e semplice del criterio dell'anzianità, evidentemente, non potrebbe consentire nessuna selezione, per cui pregherei la Commissione di non accettare l'emendamento che è stato proposto.

LOZZA. Onorevole Sottosegretario, il relatore ha già detto che molti di questi segretari sono persone anziane, che hanno lavorato ed hanno servito, e che rendono.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una deroga a tutte le norme, a quelle stesse ribadite nell'articolo 11.

LOZZA. Ma è solo per la prima applicazione della legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A forza di eccezioni, non abbiamo più il senso delle norme fondamentali.

LOZZA. Consideriamo da quanti anni aspettano queste persone, che esse sono state sempre in servizio, teniamo conto dell'anzianità conseguita e della qualifica.

ROMANATO. Quante sono?

D'AMBROSIO, *Relatore*. Sono 140.

PITZALIS. Io esprimo parere sfavorevole a questo comma, perché promozione indica appunto valutazione della capacità, del merito del personale per passare al grado superiore. Anche nella prima applicazione di questa legge, non si può prescindere da questo concetto fondamentale che è alla base della promozione. Ci saranno degli anziani, come dice il relatore, ma indubbiamente questi anziani avranno ugualmente il merito. Quindi, non ci dobbiamo preoccupare. Dobbiamo soltanto curarci di salvare il principio generale, e non consentire che in applicazione di una legge, siano favoriti appunto quelli che non hanno merito alla promozione. Mi pare che questo sarebbe un sovvertimento di quello che è il principio fondamentale che regola l'avanzamento in tutti i gradi, in tutte le carriere della pubblica Amministrazione.

LOZZA. E quando ci sono i ruoli aperti?

PITZALIS. C'è sempre il merito.

MARZANO. All'osservazione dell'onorevole Pitzalis, rispondo che sono pienamente d'accordo sul principio; però, quando un individuo è in servizio da venti, trent'anni, come può presentarsi a sostenere un esame? La teoria è diversa dalla pratica.

PITZALIS. Qui non c'è l'esame.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Sì, c'è l'esame.

MARZANO. Mi pare che, trattandosi di una disposizione transitoria, l'emendamento potrebbe essere accolto.

RESTA. Si potrebbe stabilire un esame per titoli.

MARZANO. Sull'esame per titoli sarei d'accordo; ma certo non si può pretendere un esame teorico.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Come ho già detto, se questa legge fosse stata approvata cinque anni fa, quando la categoria la chiedeva, i segretari avrebbero potuto usufruire del decreto legislativo 1° dicembre 1949, il quale stabiliva la sospensiva per questi esami, per cui senz'altro l'Amministrazione li avrebbe fatti passare al grado IX. Perché non adottare ora questa norma transitoria a favore

di questa categoria così maltrattata e così benemerita? Io, quindi, sostengo il mio emendamento.

RESTA. Il richiamo dell'onorevole D'Ambrosio al decreto legge del 1949 è esatto. Tutti sanno che dopo la guerra furono sospesi gli esami per un certo numero di anni. Però l'avanzamento non fu stabilito in base alla mera anzianità. Questo contrasta con tutte le regole in tema di avanzamento. Se introduciama il principio della mera anzianità, significa che dopo tanti anni di servizio, si è promossi.

Io propongo, quindi, di sostituire all'esame nel senso tecnico, esame scritto ed esame orale, un concorso per titoli, cioè un esame comparativo dei titoli di servizio, in modo che ci sia un vaglio, togliendo però nello stesso tempo il peso dell'esame a questi anziani segretari che hanno già fatto il loro dovere. Sarà, quindi, una anzianità congiunta al merito.

PITZALIS. Io sono d'accordo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono lieto che la discussione abbia chiarito il concetto cui volevo riferirmi. Non si voleva l'esclusione dell'anzianità, e neppure una sottovalutazione di questa, la quale in un concorso di questo genere deve avere un peso notevole e preponderante; ma che ci fosse almeno la possibilità di quel vaglio obiettivo che l'Amministrazione potrà fare sulla base della valutazione dell'anzianità e degli elementi di merito che possono aver peso in questa valutazione.

Non ci si richiama naturalmente a un esame con prova scritta o ad altre prove del genere, ma almeno a quel tanto che possa servire di completamento alla valutazione della pura anzianità, per non derogare in maniera assoluta alle norme generali in base alle quali avvengono le promozioni nell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Mi pare che siamo tutti d'accordo sul concetto. Vediamo la formulazione.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Io non sono d'accordo. Chiedo che sia messo in votazione il mio emendamento.

RESTA. Propongo di modificare l'emendamento D'Ambrosio nel seguente modo:

« Nella prima attuazione della presente legge, la promozione al grado IX avverrà in base allo scrutinio per anzianità congiunta al merito, tenuto conto dell'anzianità riconosciuta per effetto della presente legge ».

D'AMBROSIO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento.

RESTA. Faccio mio l'emendamento D'Ambrosio nel testo da me modificato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Resta nel testo già letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Al primo comma dell'articolo 13 vi è il seguente emendamento della Commissione finanze e tesoro:

« *Sostituire le parole*: con sviluppo di carriera dal grado XII all'XI, *con le altre*: con sviluppo di carriera dal grado XII al X ».

DIECIDUE. Riguardo a questo primo comma dell'articolo 13, faccio considerare che vi sono dei segretari i quali svolgono le funzioni di segretario e che hanno un diploma che non è il semplice diploma di scuola media inferiore, e neppure quello di scuola superiore: hanno, per esempio, il diploma di perito computista, che è qualcosa di più del diploma rilasciato dalla scuola media inferiore o di avviamento, ed è qualcosa di meno dell'abilitazione magistrale o del diploma di ragioniere. Quindi, si trovano in posizione inferiore rispetto a coloro che sono in possesso di questi ultimi titoli.

D'altronde, supporre che questa gente, la quale magari è in servizio da dieci, venti anni, si presenti ora a sostenere un esame per conseguire un titolo superiore, è una cosa assurda. Certamente, non potrà mai affrontare l'esame; quindi, pur avendo sempre svolto, e lodevolmente, le funzioni di segretario, dovrà rassegnarsi a rimanere in una posizione inferiore rispetto agli altri che sono favoriti per avere un titolo di studio corrispondente a un corso di soli due anni più lungo.

Io non propongo nulla, voglio solo richiamare l'attenzione della Commissione su questo fatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione finanze e tesoro, al primo comma.

(*È approvato*).

Al secondo comma c'è il seguente emendamento della Commissione finanze e tesoro, integralmente sostitutivo del comma stesso:

« Per l'inquadramento nei gradi XI e X del ruolo transitorio di cui al precedente comma è richiesta solo un'anzianità, compreso l'eventuale periodo di prova, di anni 9 e 12 di servizio, rispettivamente ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo nel testo dell'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'articolo 1 del disegno di legge, dopo le modifiche apportate, risulta così formulato:

« I sottoindicati articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e le tabelle allegate sono modificati come segue:

Art. 1. — « Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo *B*) e il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo *C*) per gli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale il cui personale di segreteria sia a carico dello Stato.

Ogni Istituto ha un segretario; negli Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio non raggiunga i 250 alunni le funzioni di segretario vengono affidate ad un applicato di segreteria.

Agli Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i 300 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli stessi Istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i 600 o i 1.000 alunni sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente un secondo e un terzo applicato di segreteria.

La carriera del personale di segreteria è stabilita dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto ».

Art. 9. — « Agli effetti della assegnazione del personale di segreteria, la popolazione scolastica delle classi di ginnasio va calcolata in aggiunta a quella dei licei cui le suddette classi sono annesse.

Agli stessi effetti la popolazione scolastica delle classi residue di ginnasio isolato va calcolata in aggiunta a quella delle scuole medie derivate dalla trasformazione del corso inferiore dei ginnasi stessi ».

Art. 10. — « I ruoli organici del personale di segreteria comprendono 577 posti di segretario e 1.028 posti di applicato di segreteria.

Detti ruoli organici, per il periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, saranno riveduti, in relazione alle variazioni del numero degli Istituti e degli alunni di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Art. 11. — Le promozioni al grado IX (segretario di 1ª classe) sono conferite mediante esame di merito distinto, o mediante esame di idoneità ai segretari i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, dodici o quindici anni di servizio effettivo complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di gruppo *B* della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova.

L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.

Le norme per lo svolgimento degli esami di merito distinto e di idoneità saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro ».

Art. 12. — « I segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 sono inquadrati nel ruolo di gruppo *B* di cui all'articolo 1, se in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 3 o di altro diploma rilasciato da Istituto di istruzione media di secondo grado, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma stabilito con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai candidati agli esami di idoneità di cui al precedente comma è dovuto il trattamento di missione alle condizioni stabilite dall'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

A coloro che ottengono il passaggio ai sensi dei commi precedenti sono attribuiti nel nuovo ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1948 ed agli effetti economici dal 1° gennaio 1954, il grado e la qualifica spettanti in base alla anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, valutata in ragione di due terzi. Tale anzianità è valutata nella stessa misura ai fini dell'ammissione agli esami di cui all'articolo 11.

Nella prima attuazione della presente legge, la promozione al grado IX avverrà in base a scrutinio per anzianità congiunta al merito, tenuto conto dell'anzianità riconosciuta per effetto della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 che abbiano conse-

guito o conseguano uno dei titoli di studio indicati nel primo comma entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* avrà effetto dalla data di conseguimento del titolo di studio ».

Art. 13. — « I segretari che non siano in possesso del titolo di studio richiesto o che non abbiano superato l'esame di idoneità di cui al precedente articolo restano nell'attuale ruolo di gruppo *C*, che viene trasformato in ruolo transitorio, con sviluppo di carriera dal grado XII al X e con effetto dal 1° gennaio 1948.

Per l'inquadramento nei gradi XI e X del ruolo transitorio di cui al precedente comma è richiesta solo un'anzianità, compreso l'eventuale periodo di prova, di anni 9 e 12 di servizio, rispettivamente.

I vincitori del concorso per titoli a 230 posti di segretario, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, e i sottufficiali vincitori del concorso indetto dal Ministero per la difesa-esercito con bando del 20 febbraio 1948 sono inquadrati nel ruolo transitorio di cui al primo comma, a decorrere dal giorno in cui vengono assunti in ruolo. Ai soli effetti giuridici la nomina dei predetti sottufficiali non potrà avere decorrenza posteriore a quella dei vincitori del concorso per titoli a 230 posti.

I vincitori dei predetti concorsi che all'atto dell'assunzione in ruolo sono in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 3 o di altro diploma rilasciato da Istituto di istruzione di secondo grado saranno inquadrati, con effetto dal giorno della nomina, nel ruolo di gruppo *B*, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità che verrà indetto ai sensi dell'articolo 12.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai segretari provenienti dai predetti concorsi che abbiano conseguito o conseguano uno dei titoli sopraindicati entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel gruppo *B* ha effetto dalla data del conseguimento del titolo di studio e l'anzianità acquisita nel ruolo transitorio di gruppo *C* è valutata nella stessa misura e agli stessi fini di cui al comma terzo dell'articolo 12.

In corrispondenza del numero dei presenti nel ruolo transitorio predetto, dopo effettuati gli inquadramenti di cui ai commi precedenti, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nei ruoli del personale di segreteria o di ordine di cui alle annesse tabelle *A* e *B* ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge.

Ne do lettura.

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso a 230 posti di applicato di segreteria, riservando i due terzi dei posti al personale non di ruolo a carico dello Stato addetto alle segreterie degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che, presso le segreterie stesse, abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole e che riporti l'idoneità. ed è altresì autorizzato a bandire un concorso ad un egual numero di posti di segretario nel ruolo di gruppo *B*, con la stessa riserva a favore del personale di cui sopra.

Alla copertura dell'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una riduzione di pari somma dello stanziamento dell'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'indicato esercizio finanziario, riguardante il « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Al comma primo, la Commissione finanze e tesoro propone di sostituire le parole: « un concorso a 230 posti di applicato di segreteria » e « un concorso ad un egual numero di posti di segretario », con le altre: « un concorso a 450 posti di applicato di segreteria » e « un concorso a 230 posti di segretario ».

In concreto, il primo concorso viene portato da 230 a 450 posti; il secondo, invece, rimane invariato.

Vi è poi, sempre per il primo comma, un emendamento del relatore. sopprimere le parole « con la stessa riserva a favore del personale di cui sopra ».

Inoltre, il relatore propone di aggiungere dopo il primo comma, il seguente:

« Dei detti 230 posti, il Ministro della pubblica istruzione è anche autorizzato a bandire un concorso a 150 posti per gli idonei del concorso per titoli a 230 posti di segretari, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, ed ora in servizio. L'esame consisterà in un colloquio inerente alla materia delle prove orali previste per il concorso a segretario del gruppo *B* ».

Questo diventerebbe, quindi, il secondo comma dell'articolo.

Prego l'onorevole D'Ambrosio di illustrare gli emendamenti.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Nel 1947 si bandì un concorso per titoli per segretari di scuola media. I vincitori del concorso furono 150; altri 200 concorrenti furono dichiarati idonei. Questi ultimi sono restati nelle rispettive segreterie, però vengono considerati applicati di segreteria. Perché non debbano rimanere sempre tali, si propone, appunto per venire incontro a questi, diciamo così, 150 disoccupati, di fare un concorso per titoli, in modo da sistemarli definitivamente.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. La scuola non ha fini umanitari, non si propone lo scopo di venire incontro alle esigenze dei disoccupati. Questo è veramente un andazzo che va deplorato.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Queste persone non sono disoccupate; sono tutte occupate.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io ho sentito che lo scopo dell'emendamento è quello di venire incontro a 150 disoccupati.

Ferire il principio del concorso per esame, soprattutto in questa materia così delicata dei segretari delle scuole medie, mi pare assolutamente inopportuno. Il concorso deve essere uguale per tutti, deve essere per esame. Non mi sento di accettare questo concorso per titoli a favore di nessuna categoria. Non dobbiamo introdurre questo principio. Più volte, in varie occasioni, si è presentata questa questione all'attenzione degli onorevoli colleghi, qui in Commissione o in Assemblea. Il Ministero è stato sempre contrario; e non perché non senta, come lo sentono l'onorevole D'Ambrosio e gli altri colleghi, il bisogno di cercare di aiutare coloro che si trovano in condizione di essere aiutati; ma perché non è possibile ferire un principio che è essenziale per il buon andamento dell'Amministrazione.

Pertanto, pregherei l'onorevole D'Ambrosio o di modificare il suo emendamento, o di ritirarlo.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Desideravo chiarire che questi segretari cui si riferisce l'emendamento, sono tutti occupati. Sono dei segretari idonei; solo che, invece di avere la qualifica di segretari, hanno quella di applicati di segreteria. Sono persone le quali hanno almeno, dieci, quindici anni di servizio, che hanno partecipato ad un concorso per titoli, e che sono rimasti nelle segreterie col titolo di applicati, invece che di segretari.

PRESIDENTE. Si tratterebbe ora di farli passare segretari.

PITZALIS. Vorrei aggiungere una parola in favore di questa categoria. Non si tratta di favorire persone che aspirano ad essere comuque sistemate nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato; ma di tenere in particolare considerazione, nella prima applicazione della legge, una categoria di impiegati di segreteria che ha già partecipato a un concorso.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ha partecipato a un concorso per titoli. Per il solo fatto di essere stati immessi in carriera attraverso un concorso per titoli, acquistano il diritto di non sostenere l'esame nemmeno per passare segretari? Mi pare molto inopportuno.

PITZALIS. Debbo insistere in questa mia personale opinione, che si tratti di premiare delle persone che da molti anni prestano servizio con soddisfazione del Ministero della pubblica istruzione e delle segreterie. La selezione, in fondo, serve a scegliere del personale che, in seguito, deve essere sottoposto ad un esperimento di capacità. Ma l'esperimento di capacità queste persone l'hanno già prestato, in quanto hanno 10, 12, 13 anni di servizio, con soddisfazione completa dell'Amministrazione.

È vero che hanno superato solo un concorso per titoli, ma il concorso per titoli è stato bandito in tempi e in condizioni particolari. Il concorso è, comunque, superato. Vuol dire che in quel momento, chi ha valutato questi giovani, li ha ritenuti in possesso di tutti i requisiti. Del resto quel concorso per titoli ha dato a molti la possibilità di essere immessi in ruolo: anche di questi, allora, dovremmo preoccuparci. Se non ci preoccupiamo per questi, non ci dobbiamo nemmeno preoccupare di immettere in ruolo, in base allo stesso concorso, colo che hanno continuato a prestare servizio e sono benemeriti della pubblica istruzione.

LOZZA. Non dobbiamo perdere di vista le considerazioni che si sono fatte da principio, che cioè le categorie chiedono da molti anni una sistemazione. In verità, si tratta di persone che hanno vinto un concorso per titoli, è vero, ma che sono in servizio da moltissimi anni, e rimarranno ugualmente in servizio.

MARZANO. Vorrei un chiarimento. Passaggio di categoria, significa passaggio di gruppo? Chiedo questo perché nella pubblica Amministrazione abbiamo il gruppo *A*, il gruppo *B* e il gruppo *C*.

GAUDIOSO. Non significa passaggio di gruppo.

MARTINO. *Ministro della pubblica istruzione.* Sono persone che hanno vinto un concorso per titoli, hanno beneficiato di una situazione particolare che si è creata in un determinato momento.

D'AMBROSIO, *Relatore.* Ma erano già in carriera.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione.* Questa idoneità che hanno conseguita, è un titolo che viene valutato nei concorsi. Quindi, essi hanno già un beneficio. Perché dobbiamo ammettere il principio che possano passare di categoria? Non è la stessa cosa essere applicati di segreteria o segretari. Sono due funzioni diverse. Noi vogliamo segretari che siano selezionati attraverso i concorsi normali. La Commissione farà quello che crede; ma io non posso, francamente, esprimere parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

C'è anzitutto, l'emendamento della Commissione finanze e tesoro al primo comma, già letto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Viene, ora, l'emendamento soppressivo delle parole « con la stessa riserva a favore del personale di cui sopra », presentato dal relatore al primo comma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta così modificato:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso a 450 posti di applicato di segreteria, riservando i due terzi dei posti al personale non di ruolo a carico dello Stato addetto alle segreterie degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che, presso le segreterie stesse, abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole e che riporti l'idoneità, ed è altresì autorizzato a bandire un concorso a 230 posti di segretario nel ruolo di gruppo *B*.

Dei detti 230 posti, il Ministro della pubblica istruzione è anche autorizzato a bandire un concorso a 150 posti per gli idonei del concorso per titoli a 230 posti di segretari, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, ed ora in servizio. L'esame consisterà in un colloquio inerente alla materia delle prove orali previste per il concorso a segretario del gruppo *B*.

Alla copertura dell'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una riduzione di pari somma dello stanziamento dell'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'indicato esercizio finanziario, riguardante il « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire le tabelle allegate al decreto legislativo del 1948, con le seguenti:

TABELLA *A*;

CARRIERA DI SEGRETERIA

(*Gruppo* B)

Grado XII Vice segretari.
» XI Segretari di 3ª classe (dopo 3 anni di servizio).
Grado X Segretari di 2ª classe (dopo 5 anni di servizio).
» IX Segretari di 1ª classe.

(*Gruppo* C)
(Segretari di ruolo transitorio)

Grado XII
» XI (dopo 9 anni di servizio).
» X (dopo 12 anni di servizio).

TABELLA *B*.

CARRIERA D'ORDINE

(*Gruppo* C)
(Applicati)

Grado XIII
» XII (dopo 9 anni di servizio).
» XI (dopo 12 anni di servizio).

Le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Togni e Angelini Armando: Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario. (207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Togni e Angelini Armando: Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso in proposito parere favorevole.

L'onorevole Resta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTA, *Relatore*. Con questa proposta di legge di iniziativa parlamentare si integrano gli organici dei professori di ruolo dell'università, e del personale assistente. È inutile che io dica alla Commissione quanto sia sentito il bisogno nelle nostre università, di allargare i ruoli dei professori e dei docenti. Sono ruoli vecchissimi, che, salvo piccoli ritocchi, sono ancora oggi quelli che erano oltre sessanta anni fa. È una esigenza manifestata anche durante la discussione del bilancio della pubblica istruzione alla Camera.

Non ho bisogno quindi di spendere altre parole per illustrare questa proposta.

Piuttosto vorrei fare alcune osservazioni dal punto di vista della redazione tecnica del progetto. All'articolo 1 si parla di un riparto tra le cattedre universitarie di posti di assistenti. Tutti sanno che sono gli organi accademici competenti a ripartire i posti di assistente all'interno delle università. In altre parole, il riparto dei 18 posti di assistente è fatto dal Ministero della pubblica istruzione tra le università, ma sono le università stesse a ripartire poi questi posti nel proprio interno.

All'articolo 2, poi, c'è un emendamento integrativo del nostro Presidente, onorevole Segni, che aumenta di parecchio il numero dei posti di nuova istituzione. Per mio conto, dichiaro di essere lietissimo di poter aderire all'emendamento del Presidente, del quale caldeggio l'approvazione.

All'articolo 3, infine, il primo comma è superfluo, in quanto si riferisce all'esercizio finanziario 1953-54. Il secondo va completamente modificato, in quanto non si tratta di attingere a capitoli speciali, bensì di rinvenire la copertura nei normali capitoli per le spese fisse del personale universitario del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Non ho altro da dire, salvo proporre, articolo per articolo, quegli emendamenti di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole, anche agli emendamenti.

Ho espresso già alla Camera in occasione del mio discorso sul bilancio della pubblica istruzione, quale è il mio pensiero in merito alla situazione dei posti di ruolo dei professori universitari e assistenti universitari. È mia intenzione cercare di promuovere al più presto un cospicuo allargamento, sia dei posti di ruolo di professore, sia dei posti di assistente, ordinario e straordinario. Questa proposta di legge risponde, insieme con l'emendamento che è stato preparato dal Presidente Segni, per il quale impegni erano stati assunti anche dal Ministero, ad una esigenza urgentissima.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Il ruolo organico degli assistenti universitari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è aumentato di diciotto posti.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le cattedre universitarie, dei predetti diciotto posti di assistente.

RESTA, *Relatore*. Propongo di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla ripartizione tra le università e gli istituti superiori dei predetti diciotto posti di assistente ».

MALAGUGINI. Domando al Ministro se un aumento di diciotto posti rappresenta veramente un passo avanti.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. È un primo passo. Io non ho difficoltà a comunicare alla Commissione che ho in corso due schemi di provvedimento legislativo: uno che aumenta di 85 il numero dei posti di professore di ruolo, e l'altro che aumenta di 400 il numero dei posti di assistenti: 200 ordinari, e 200 straordinari.

Questi due provvedimenti sono già stati discussi nell'ultimo Consiglio dei Ministri; la discussione è stata poi sospesa è rinviata al prossimo Consiglio, su richiesta del Ministro del tesoro il quale voleva rendersi conto degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento. Io ritengo che il Consiglio dei Ministri ap-

proverà nella prossima riunione questi due provvedimenti, che saranno quindi presentati al Parlamento.

Questo è un primo passo, che si riferisce ad impegni che erano stati già assunti nella passata legislatura. Ritengo, quindi, che sia opportuno approvare anche questa proposta di legge, prima che venga il nuovo provvedimento più vasto che potrebbe eventualmente assorbirla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta così modificato:

« Il ruolo organico degli assistenti universitari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è aumentato di diciotto posti.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla diretta ripartizione, fra le università e gli istituti superiori, dei predetti diciotto posti di assistente ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Presso le Facoltà di medicina e chirurgia delle sottoindicate università sono istituiti quattro nuovi posti di professore di ruolo distribuiti come segue:

Università di Firenze, due;
» » Roma, uno;
» » Perugia, uno ».

A questo articolo c'è l'emendamento da me proposto per aumentare il numero dei posti di ruolo, al quale il relatore ha già accennato. L'articolo dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« Presso le sottoindicate facoltà sono istituiti tredici nuovi posti di ruolo, distribuiti come segue:

Università di Roma, Medicina, uno;
Università di Perugia, Medicina, uno;
Università di Firenze, Medicina, uno;
Università di Pisa, Medicina, uno;
Università di Sassari, Medicina, uno;
Università di Roma, Scienze politiche, uno;
Università di Padova, Agraria, uno;
Università di Parma, Scienze, uno,
Università di Messina, Lettere, due;
Università di Bologna, Giurisprudenza, uno;
Università di Modena, Giurisprudenza, uno;
Università di Bari, Medicina, uno ».

L'onorevole Caronia presenta un emendamento all'emendamento, per concedere alla Facoltà di medicina di Firenze due posti di ruolo anziché uno. L'emendamento è motivato dal fatto che la proposta di legge prevedeva due posti per questa Facoltà. Sono d'accordo.

MARTINO. *Ministro della pubblica istruzione.* Vuol dire che, se si aumento un posto qui, se ne toglierà uno nell'altro progetto.

PRESIDENTE. In conseguenza dell'emendamento, all'inizio dell'articolo bisogna parlare non più di « tredici », ma di « quattordici nuovi posti di ruolo ».

L'articolo 2 nel nuovo testo da me proposto, con l'emendamento dell'onorevole Caronia, risulterebbe del seguente tenore:

« Presso le sottoindicate Università sono istituiti quattordici nuovi posti di professore di ruolo, distribuiti come segue:

Università di Bari – Facoltà di medicina e chirurgia, uno;
Università di Firenze – Facoltà di medicina e chirurgia, due;
Università di Perugia – Facoltà di medicina e chirurgia, uno;
Università di Pisa – Facoltà di medicina e chirurgia, uno;
Università di Roma – Facoltà di medicina e chirurgia, uno;
Università di Sassari – Facoltà di medicina e chirurgia, uno;
Università di Padova – Facoltà di agraria, uno;
Università di Bologna – Facoltà di giurisprudenza, uno;
Università di Modena – Facoltà di giurisprudenza, uno;
Università di Messina – Facoltà di lettere, due;
Università di Parma – Facoltà di scienze, uno;
Università di Roma – Facoltà di scienze politiche, uno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla spesa inerente all'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1953-1954 sarà provveduto mediante riduzione, per un corrispondente importo, degli stanziamenti

dei capitoli 151 e 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

La spesa a carico dell'esercizio finanziario 1954-55 e di quelli successivi verrà fronteggiata con gli stanziamenti degli appositi capitoli del suddetto stato di previsione concernenti il trattamento economico del personale di ruolo della istruzione superiore.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con pripri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

RESTA, *Relatore*. Propongo di sostituire questo articolo con il seguente:

« Alla spesa inerente all'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1954-1955 ed i successivi verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo e degli assistenti di ruolo delle Università ».

PRESIDENTE. Il Ministro della pubblica istruzione assicura che c'è la copertura; quindi, siamo in regola con l'articolo 81 della Costituzione.

Pongo in votazione l'articolo 3 nella formulazione proposta dal relatore.

(*È approvato*).

PINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro. Noi, anzitutto, dichiariamo che voteremo a favore di questa proposta di legge. Cogliamo questa occasione per fare alcune osservazioni. Prendiamo atto dell'affermazione dell'onorevole Ministro, secondo la quale questa proposta di legge rappresenterebbe un'anticipazione di un più vasto provvedimento inteso a creare un maggior numero di posti di ruolo di professori e di assistenti.

L'onorevole Ministro non ci impedirà di notare, proprio attraverso questa affermazione, il carattere di frammentarietà di questi provvedimenti. Ci auguriamo, pertanto, che quelli successivi diano una sistemazione organica a tutta questa materia.

Mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro, per avere sin da ora il suo parere, su due aspetti marginali, ma tuttavia strettamente connessi a questo problema, che riguardano due aspirazioni degli assistenti universitari. Tanto l'onorevole Presidente che il Ministro sanno che da tempo gli assistenti universitari hanno chiesto: primo, dei concorsi a carattere nazionale, secondo, la possibilità di trasferimento da una facoltà o da una università all'altra.

Ci sarebbe gradito avere in proposito fin da ora il parere dell'onorevole Ministro.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Siamo d'accordo su queste due aspirazioni degli assistenti universitari.

PINO. La mia domanda è stata determinata dal fatto che vi è in proposito il parere contrario dei presidi di facoltà e dei direttori di istituto.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ».

In una precedente seduta avevamo iniziato l'esame dell'articolo 3, al quale erano stati proposti degli emendamenti dagli onorevoli Lozza e Marangone, i quali successivamente mi hanno dichiarato di ritirarli.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 3 nel testo originario, che è il seguente:

« Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'Erario una tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 4000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano la idoneità negli esami di abilitazione sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media sono ammessi coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione ».

Non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le modalità degli esami di abilitazione ed i relativi programmi; i diversi tipi di abilitazione per discipline e per gruppi d'insegnamento in relazione alle corrispondenti lauree e diplomi ed il numero dei componenti ciascuna Commissione giudicatrice e sarà disposto quanto altro occorra per il regolare svolgimento degli esami anzidetti.

Sarà inoltre stabilito a quali classi di concorsi a cattedre nei varî ordini e gradi di insegnamento medio daranno accesso le singole abilitazioni, in relazione al disposto del precedente articolo 5 ».

LOZZA. Questo articolo 6 dà una delega al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio superiore, particolarmente per la formulazione dei programmi e per l'organizzazione degli esami di abilitazione. Certo, in questo modo il Ministero si assume un compito molto importante, ed io penso che esso studierà la materia per cercare di snellire questi esami, non nel senso di ridurre i programmi, come sempre si dice, ma piuttosto di rendere l'esame meglio rispondente allo scopo che si propone.

Vorrei fare un'osservazione riguardante specialmente la lezione didattica che si deve svolgere per questi concorsi. Chi ha osservato come avviene ora questa lezione, deve necessariamente considerare l'opportunità di alcune modifiche.

Se noi vogliamo saggiare la capacità didattica del candidato, la lezione deve svolgersi davanti ad una scolaresca. Comprendo che può essere difficile trovare una scolaresca, però, dobbiamo anche renderci conto dell'imbarazzo del candidato quando deve svolgere la lezione, mettiamo per la scuola di avviamento, davanti a tre professori universitari.

Qualche candidato ha prospettato anche un'altra soluzione forse più appropriata: si tratterebbe di esporre agli esaminatori su quali elementi la lezione è stata preparata, quali argomenti si intende svolgere, a cosa si vuole accennare, quali punti si vogliono approfondire.

Insomma, la lezione andrebbe vista piuttosto come una interrogazione intorno all'argomento della lezione stessa, perché la vera lezione si fa solo per la libera docenza, tenendo una conferenza davanti a persone che possono comprendere e seguire.

La lezione per l'abilitazione, come si fa oggi, diventa una vera finzione. Eppure, alcuni candidati si sono visti respingere con il motivo che non sapevano fare lezione. Come si poteva giudicare della loro capacità didattica, dal momento che non vi era la scolaresca ?

Vorrei che di questo si tenesse conto, dando ai candidati la possibilità di svolgere la lezione davanti a una scolaresca; il che ora sarebbe anche possibile dato che l'esame è decentrato. Si potrebbe fare quello che si fa nelle scuole di tirocinio, dove il tirocinante fa a volte lezione al posto del maestro, il quale poi lo corregge, gli dà i suggerimenti opportuni. Ma dobbiamo togliere la lezione dalla finzione in cui è. Tutti i candidati i quali si sono presentati al concorso, hanno avuto qualcosa da osservare riguardo alla lezione. Sono pochissime le commissioni intelligenti — ce n'è stata qualcuna particolarmente per la scuola superiore e per l'esame di filosofia e storia — le quali hanno interrogato il candidato sul modo in cui si era preparato, sugli argomenti che avrebbe svolto, sulle questioni che avrebbe approfondito nel corso delle successive lezioni.

Non pensiamo che il Ministero dovrà studiare questo problema. Non tocca a noi stabilire dei programmi, ma ci dobbiamo preoccupare del come verranno sistemate queste prove di esame, e delle disposizioni che saranno date per la lezione, se si conserverà o meno l'esame scritto e quello orale suddiviso in prova orale e in lezione pratica, come per il passato.

DIECIDUE, *Relatore*. Non posso che associarmi pienamente a quanto ha detto il collega Lozza; tanto più che le osservazioni che egli oggi ha fatto, coincidono completamente con l'impostazione che era stata data all'esame di abilitazione, che deve essere accertamento della capacità didattica, e non accertamento di un grado di cultura.

Per questo sono d'accordo con l'onorevole Lozza, e credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi chiedendo che si dia all'esame di abilitazione questo carattere preminente di accertamento della capacità professionale all'insegnamento, studiando le forme più opportune. Certo la lezione pratica non potrebbe esser fatta che di fronte a una scolaresca. Non è facile attuare questo, trattandosi di un esame. Ma si tratta di un principio che è stato affermato e che io sottoscrivo; e sono grato

all'onorevole Lozza per aver riconosciuto così esplicitamente che l'esame di abilitazione deve essere impostato in maniera da accertare la capacità professionale.

MARTINO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le considerazioni dell'onorevole Lozza mi sembrano degne di attenzione, e potrà essere messa allo studio la sua proposta di trovare una forma più idonea per queste prove, in occasione dei concorsi.

L'onorevole Lozza ha detto che una cosa diversa è la lezione per la libera docenza. È la stessa cosa, purtroppo. Comunque, ripeto, l'argomento sarà messo allo studio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge

TOGNI e ANGELINI ARMANDO: « Integrazione degli organici del personale insegnante e assistente universitario » (207):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

BADALONI MARIA ed altri: « Istituzione del ruolo in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali e norme per la copertura dei posti relativi » (656):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 33
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

e del seguente disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (601):

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Basile Guido, Buzzi, Caronia, Cavaliere Stefano, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cottone, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Grasso Nicolosi Anna, Gui, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Moro, Natta, Nicosia, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Segni, Sorgi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI